

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

3° trimestre 2014

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Decisione [D.C. e Y.D. contro la Svizzera](#) del 1° luglio 2014 (ricorsi n. 7267/13 e 23273/13)

Divieto di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU); espulsione verso l'India; «respingimento a catena»

Appellandosi all'articolo 3 CEDU, le ricorrenti, due cittadine cinesi, hanno fatto valere che in caso di espulsione verso l'India rischierebbero di subire trattamenti inumani o degradanti e di essere oggetto di un «respingimento a catena» verso la Repubblica Popolare Cinese, nella quale temono di essere maltrattate. La Corte ha osservato che, secondo quanto confermato da relazioni di organizzazioni governative e non governative, l'India non espelle cittadini cinesi di etnia tibetana verso la Cina; che le ricorrenti non hanno comprovato le loro asserzioni in merito al rischio di «respingimento a catena»; che non hanno dimostrato in che modo la valutazione contestata dei fatti e delle prove possa aver condotto i tribunali interni a conclusioni errate; che detti tribunali hanno risposto agli argomenti delle ricorrenti con decisioni ampiamente motivate e per nulla arbitrarie e che la Svizzera sarebbe tenuta a rimpatriare le ricorrenti se l'India rifiutasse di autorizzare il loro ingresso sul suo territorio. Irricevibile per manifesta mancanza di fondamento (unanimità).

Sentenza [C.W. contro la Svizzera](#) del 23 settembre 2014 (ricorso n. 67725/10)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); misura terapeutica stazionaria; perizia psichiatrica

Appellandosi all'articolo 5 paragrafo 1 CEDU, il ricorrente ha sostenuto che la sua detenzione in un centro di psichiatria forense non era fondata su una base legale valida, che la proroga di cinque anni della misura stazionaria non era giustificata e che la decisione di proroga violava il principio di proporzionalità ed era arbitraria, perché disposta senza una perizia indipendente. In merito all'articolo 6 CEDU, il ricorrente ha sostenuto che la sentenza del Tribunale federale è priva di motivazione. Per quanto concerne la base legale, la Corte ha considerato che il tenore dell'articolo 59 del Codice penale svizzero (CP), in combinato disposto con gli articoli 56 e 64 CP, è sufficientemente preciso per garantire il grado di prevedibilità richiesto dall'articolo 5 paragrafo 1 CEDU. Riguardo al parere degli psichiatri del centro di psichiatria forense, la Corte ha sottolineato che il ricorrente non sosteneva che fosse venuto meno il rapporto di fiducia con il suo team curante, né che le diagnosi sulla sua malattia fossero errate, né che il trattamento farmacologico che stava seguendo nel centro fosse inadeguato. Le sue divergenze con il team curante non vertevano sulla fondatezza della misura stazionaria, ma essenzialmente sulla sua durata. Nessuna violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (unanimità). Censura relativa all'articolo 6 CEDU irricevibile per manifesta mancanza di fondamento (unanimità).

Sentenza [Schmid contro la Svizzera](#) del 22 luglio 2014 (ricorso n. 49396/07)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); parità delle armi

Appellandosi all'art. 6 paragrafo 1 CEDU, il ricorrente ha contestato di non aver avuto un tempo sufficiente per replicare agli atti delle controparti, il che viola il principio della parità delle armi. Ha inoltre sostenuto di non aver beneficiato di un'udienza pubblica, che i tribunali nazionali si sono rifiutati di assumere alcune prove e che il Tribunale federale non è né indipendente né imparziale. Secondo la Corte, gli atti delle altre parti erano piuttosto brevi e il termine di cui il ricorrente ha effettivamente beneficiato per l'inoltro della risposta era sufficiente per consentirgli di visionare i documenti e decidere in merito alla necessità di una replica, nel qual caso avrebbe potuto domandare l'autorizzazione per presentarla. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità). Per il resto, irricevibile per manifesta mancanza di fondamento (unanimità).

Sentenza [Gajtani contro la Svizzera](#) del 9 settembre 2014 (ricorso n. 43730/07)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU); rapimento internazionale di minori; indicazione erronea del termine di ricorso

Appellandosi all'articolo 8 CEDU, la ricorrente ha contestato il trasferimento forzato dei suoi figli nell'Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, cui essi si sarebbero fortemente opposti. Sulla scorta dell'articolo 6 CEDU, ha inoltre criticato il Tribunale federale per aver dichiarato tardivo il suo ricorso, presentato entro il termine indicato dall'istanza inferiore, perché la ricorrente avrebbe dovuto accorgersi che tale termine era errato. Appellandosi all'articolo 3 CEDU, la ricorrente ha sostenuto che il trasferimento dei figli contro la loro volontà rappresenta un trattamento inumano e degradante. Per quanto concerne la presunta violazione dell'articolo 6 CEDU, la Corte ha ritenuto che il Tribunale federale ha fatto subire alla ricorrente le conseguenze di un errore di cui era principalmente responsabile l'istanza inferiore. Ciò appare sproporzionato rispetto agli scopi legittimi perseguiti, a maggior ragione considerato che si tratta di una procedura di ritorno di minori secondo la Convenzione dell'Aja sui rapimenti internazionali, al contempo complessa e con possibili conseguenze molto gravi e delicate per gli interessati. Sotto il profilo dell'articolo 8 CEDU, la Corte ha concluso che non si può rimproverare al tribunale d'appello il rifiuto di prendere in considerazione l'opposizione al ritorno espressa dal figlio della ricorrente. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità). Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità). Per il resto, irricevibile per manifesta mancanza di fondamento (unanimità).

Sentenza [Rouiller contro la Svizzera](#) del 22 luglio 2014 (ricorso n. 3592/08)

Diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rapimento internazionale di minori

La ricorrente ha sostenuto che il ritorno dei suoi figli in Francia, disposto dalla giustizia svizzera, costituisce una violazione dell'articolo 8 CEDU e che essenzialmente per le stesse ragioni è stato violato anche l'articolo 6 CEDU. Secondo la Corte, i giudici interni hanno tenuto debitamente conto delle asserzioni della ricorrente e le loro decisioni sono state giustificate e adeguatamente motivate in base alle eccezioni stabilite dalla Convenzione dell'Aja. Nessuna

violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità). Nessun esame particolare della ricevibilità o della fondatezza delle censure relative all'articolo 6 CEDU (unanimità).

Sentenza [Gross contro la Svizzera](#) del 30 settembre 2014 (ricorso n. 67810/10) (Grande Camera)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); abuso del diritto di ricorso individuale (art. 35 par. 3 a) CEDU); difficoltà a commettere un suicidio assistito

Appellandosi all'articolo 8 CEDU, la ricorrente, nata nel 1931, ha contestato di non aver ottenuto dalle autorità svizzere l'autorizzazione a procurarsi una dose letale di pentobarbital di sodio. Nel gennaio 2014, il Governo svizzero ha informato la Corte di avere appreso che la ricorrente era deceduta per mezzo di una dose letale di pentobarbital di sodio nel novembre 2011. La Corte ha rilevato che la ricorrente ha preso precauzioni specifiche per evitare che la notizia del suo decesso fosse rivelata al suo avvocato e, in definitiva, alla Corte, al fine di impedire a quest'ultima di chiudere la procedura relativa al suo caso. Secondo la Corte, vi sono sufficienti prove che, omettendo deliberatamente di rivelare tali informazioni al suo avvocato, la ricorrente intendesse indurlo in errore in merito a una questione che verteva sulla sostanza stessa della sua censura relativa alla Convenzione. La Corte ha concluso che il comportamento della ricorrente costituisce un abuso del diritto di ricorso individuale (art. 35 par. 3 lett. a della Convenzione) (nove voti contro otto). Pertanto, le conclusioni della Camera nella sentenza del 14 maggio 2013, mai passata in giudicato, perdono ogni validità giuridica.

Sentenza [M.P.E.V. e altri contro la Svizzera](#) del 8 luglio 2014 (ricorso n. 3910/13)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) da solo o in combinazione con il diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); espulsione verso l'Ecuador

Appellandosi all'articolo 8 CEDU, i ricorrenti, quattro cittadini ecuadoriani, hanno sostenuto che il padre di famiglia sarebbe definitivamente separato dai famigliari in caso di espulsione verso l'Ecuador. Sulla scorta dell'articolo 13 CEDU in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU, hanno lamentato di non aver avuto un'effettiva possibilità di ricorso per far valere le loro censure. La Corte ha giudicato che l'espulsione del signor E.V. sarebbe sproporzionata, considerato che le infrazioni da lui commesse sono relativamente poco gravi, che la sua salute è precaria e che è nell'interesse suo e di sua figlia mantenere rapporti stretti. Violazione dell'articolo 8 CEDU in caso di espulsione (unanimità). Nessun esame della censura relativa all'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (unanimità). Ricorso irricevibile per quanto concerne la figliastra maggiorenne del signor E.V.

Decisione [Michel contro la Svizzera](#) dell'8 luglio 2014 (ricorso n. 3235/09)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) da solo o in combinazione con il divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); riconoscimento dell'adozione; mancato esaurimento dei rimedi giuridici interni

Appellandosi all'articolo 8 CEDU, la ricorrente ha contestato alle autorità svizzere di non aver riconosciuto la sua adozione pronunciata in Brasile, negandogli così la qualità di erede del padre adottivo. Sotto il profilo dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU, ha

fatto valere che l'adozione di Manoel da parte dei coniugi Hans e Sieglinde Michel, contrariamente alla sua, è stata riconosciuta dalle autorità svizzere. La ricorrente ha riconosciuto di non essersi espressamente appellata all'articolo 8 CEDU dinanzi al Tribunale federale ma soltanto alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Inoltre non ha dimostrato in modo concreto e approfondito di aver fatto riferimento, almeno in sostanza, al diritto al rispetto della vita privata e familiare nel suo ricorso dinanzi al Tribunale federale. Visto quanto precede la Corte ha ritenuto che la richiesta debba essere respinta per mancato esaurimento dei rimedi giuridici interni. Irricevibile (unanimità).

Sentenza [A.B. contro la Svizzera](#) del 1° luglio 2014 (ricorso n° 56925/08)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); violazione del segreto istruttorio

Il ricorrente, di professione giornalista, ha sostenuto che la sua condanna a pagare una multa per aver violato il segreto istruttorio lede il suo diritto alla libertà di espressione garantito dall'articolo 10 CEDU. La Corte ha constatato che l'imputabilità dei fatti a M.B. non era il tema principale dell'articolo pubblicato per cui il ricorrente è stato sanzionato; che l'udienza principale riguardante il processo di M.B. ha avuto luogo più di due anni dopo la pubblicazione dell'articolo; che le preoccupazioni espresse dall'imputato nei documenti contestati menzionati nell'articolo erano secondarie e non permettevano di trarre conclusioni sull'intenzionalità dell'atto e infine che sono stati chiamati a esprimersi sulla causa magistrati professionisti e non una giuria popolare. La Corte ha concluso che il Governo non ha indicato il motivo per cui, in tali circostanze, la divulgazione di questo tipo d'informazioni confidenziali avrebbe potuto influire negativamente sul diritto alla presunzione d'innocenza e sul giudizio dell'imputato. Per quanto riguarda l'allegazione del Governo secondo cui la divulgazione dei documenti coperti dal segreto istruttorio aveva pregiudicato il diritto al rispetto della vita privata dell'automobilista M.B., la Corte ha osservato che quest'ultimo non si è servito dei rimedi giuridici di cui disponeva per porre rimedio al danno alla sua reputazione. Per quanto concerne le critiche alla forma dell'articolo contestato, la Corte ha ritenuto che l'articolo non verteva su dettagli della vita privata di una persona, bensì sul funzionamento della giustizia penale in una determinata causa. Ha infine considerato che la multa inflitta nel caso in esame era sproporzionata rispetto allo scopo perseguito. Violazione dell'articolo 10 CEDU (quattro voti contro tre). Causa pendente dinanzi alla Grande Camera.

Decisione [Eigel contro la Svizzera](#) del 1° luglio 2014 (ricorso n. 29553/08)

Cancellazione del ricorso dal ruolo (art. 37 par. 1 c) CEDU); diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU); la prosecuzione dell'esame del ricorso non è più giustificata

Nel suo ricorso, del 13 maggio 2008, la ricorrente ha fatto valere una violazione degli articoli 9 e 6 CEDU, sostenendo che la sua intenzione era di uscire dalla Chiesa ufficiale ma non dalla Chiesa cattolica romana. La Corte ha osservato che il Tribunale federale, nella sua sentenza di principio del 16 novembre 2007, aveva già proceduto a rivedere la giurisprudenza nel senso desiderato dalla ricorrente, senza però ammettere il ricorso nel dispositivo. La sentenza del Tribunale federale del 9 luglio 2012, invece, ha ammesso nel suo dispositivo la richiesta della ricorrente di uscire soltanto «parzialmente» dalla Chiesa. Secondo la Corte, quindi, in virtù del principio di sussidiarietà, non vi è alcuna ragione di portare avanti l'esame di un ricorso per il cui oggetto la giustizia nazionale ha deciso a favore, considerato che nel

caso in questione il Tribunale federale ha riconosciuto espressamente la violazione dell'articolo 9 CEDU e ha accordato le spese ripetibili alla ricorrente. Cancellazione del ricorso dal ruolo (unanimità).

Decisione [Olivio Cruz e altri contro la Svizzera](#) del 10 giugno 2014 (ricorso n. 15183/12)

Cancellazione del ricorso dal ruolo (art. 37 par. 1 lett. a CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); nessun interesse a mantenere il ricorso

I ricorrenti, cittadini ecuadoriani, hanno fatto valere che il loro allontanamento dal territorio svizzero violerebbe in maniera sproporzionata il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU. Con lettera del 6 marzo 2014, i ricorrenti hanno informato la Cancelleria che non desiderano più mantenere il loro ricorso dinanzi alla Corte. Cancellazione del ricorso dal ruolo (unanimità).

Decisione [S. contro la Svizzera](#) del 23 settembre 2014 (ricorso n. 9013/13)

Cancellazione del ricorso dal ruolo (art. 37 par. 1 lett. b CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); risoluzione della controversia

Le ricorrenti, tre donne di nazionalità srilankese, hanno sostenuto che in caso di rinvio in Sri Lanka rischierebbero di subire trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU. Hanno inoltre contestato che una separazione dal loro rispettivamente padre e marito, residente in Svizzera da 20 anni, sarebbe contraria all'articolo 8 CEDU. Con tre decisioni del 25 giugno 2014, l'Ufficio federale della migrazione ha deciso di accordare l'asilo alle ricorrenti, considerata l'evoluzione della situazione in Sri Lanka e gli elementi del fascicolo. Cancellazione del ricorso dal ruolo (unanimità).

II. Sentenze contro altri Stati

Sentenza [Centro di risorse legali per conto di di Valentin Câmpeanu contro la Romania](#) del 17 luglio 2014 (ricorso n. 47848/08) (Grande Camera)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU) e divieto di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU) da soli o in combinazione con il diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) e il divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); decesso di un giovane disabile mentale in un ospedale psichiatrico; locus standi

Il caso riguarda il decesso in un ospedale psichiatrico del signor Câmpeanu, un giovane di origine rom sieropositivo e affetto da una grave disabilità mentale. Mentre era vita, il signor Câmpeanu non ha avviato alcun procedimento dinanzi ai tribunali nazionali per contestare la sua situazione medica e giuridica. In seguito alla sua morte, un'organizzazione non governativa (ONG), il Centro di risorse legali (CRL), ha avviato vari procedimenti interni per far luce sulle circostanze del decesso. Agendo a nome del signor Câmpeanu, il CRL ha sostenuto che quest'ultimo è stato vittima di violazioni degli articoli 2, 3, 5, 8, 13 e 14 CEDU. La Corte ha considerato che, tenuto conto della sua estrema vulnerabilità, il signor Câmpeanu non era

in grado di avviare lui stesso un simile procedimento senza sostegno né adeguata consulenza giuridica e che né la capacità del CRL di stare in giudizio per conto del signor Câmpeanu né le osservazioni presentate a suo nome presso le autorità mediche e giudiziarie interne sono state in alcun modo messe in questione o contestate. La Corte ha stimato che, in considerazione delle circostanze eccezionali del caso e della gravità delle asserzioni, all'ONG deve essere riconosciuta la facoltà di agire in qualità di rappresentante del signor Câmpeanu, anche se non è stata la vittima diretta delle presunte violazioni della Convenzione. Per quanto riguarda l'articolo 2 CEDU, la Corte ha constatato che il signor Câmpeanu è stato messo in istituti non attrezzati per fornirgli cure adatte, che è stato trasferito da una struttura all'altra senza un'adeguata diagnosi e che le autorità non hanno provveduto a fare in modo che gli venissero somministrati i farmaci antiretrovirali di cui aveva bisogno. Decidendo di collocare il signor Câmpeanu in un ospedale psichiatrico di cui conoscevano la difficile situazione – carenza di personale, alimentazione insufficiente e assenza di riscaldamento –, le autorità hanno messo irragionevolmente in pericolo la sua vita. Inoltre non vi è stata un'inchiesta effettiva sulle circostanze del suo decesso. Per quanto concerne l'articolo 13 CEDU, la Corte ha ritenuto che lo Stato convenuto non abbia attuato un dispositivo atto a indennizzare le persone affette da disabilità mentale che si considerano vittime in base all'articolo 2 CEDU. Violazione dell'articolo 2 CEDU (sotto il profilo sostanziale e procedurale) (unanimità). Violazione dell'articolo 13 CEDU in combinato disposto con l'articolo 2 CEDU (unanimità). Nessun esame della censura in base all'articolo 3 CEDU, da solo o in combinato disposto con l'articolo 13 CEDU (quattordici voti contro tre). Nessun esame particolare della ricevibilità e della fondatezza delle censure relative agli articoli 5 e 8 CEDU (unanimità) e dell'articolo 14 CEDU (quindici voti contro due).

Sentenza [Brincat e altri contro Malta](#) del 24 luglio 2014 (ricorsi n° 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11 e 62338/11)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); esposizione all'amianto

I ricorrenti, ex dipendenti di un cantiere navale gestito dallo Stato dal 1968 al 2003 o loro parenti stretti, hanno fatto valere che gli operai interessati sono stati costantemente esposti a particelle di amianto e che tale esposizione ha avuto conseguenze sulla loro salute, fino a provocare in un caso il decesso di un dipendente (il signor Attard). La Corte ha considerato che, almeno dall'inizio degli anni Settanta, il Governo maltese era a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo – dei rischi legati all'esposizione all'amianto. Nonostante gli Stati godessero di un margine di apprezzamento nella gestione di tali rischi e considerata la loro gravità, la Corte ha concluso che lo Stato convenuto non ha rispettato gli obblighi positivi di prevenzione impostigli dagli articoli 2 e 8 CEDU, poiché non ha legiferato né adottato misure pratiche. Violazione dell'articolo 2 CEDU (sotto il profilo sostanziale) nei confronti del signor Attard (unanimità). Violazione dell'articolo 8 CEDU nei confronti degli altri ricorrenti (unanimità).

Sentenza [S.A.S. contro la Francia](#) del 1° luglio 2014 (ricorso n. 43835/11) (Grande Camera)

Divieto di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU); libertà di espressione (art. 10 CEDU) e libertà di riunione ed associazione (art. 11 CEDU) da sole o

in combinazione con il divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); divieto di coprire il volto nei luoghi pubblici

La ricorrente, una cittadina francese che si dichiara musulmana praticante, ha contestato il divieto di coprire il volto nei luoghi pubblici previsto dalla legge n° 2010-1192 dell'11 ottobre 2010, che non le permette di indossare il velo integrale nei luoghi pubblici, lamentando una violazione degli articoli 3, 8, 9, 10 e 11 CEDU, da soli e in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU. La Corte ha sottolineato che il mantenimento delle condizioni di una convivenza civile è uno scopo legittimo della restrizione contestata e che, considerato l'ampio margine di apprezzamento dello Stato su tale questione di politica generale particolarmente controversa, il divieto sancito dalla legge dell'11 ottobre 2010 non è contrario agli articoli 8 et 9 CEDU. Nessuna violazione degli articoli 8 e 9 CEDU (quindici voti contro due). Nessuna violazione dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 8 o con l'articolo 9 CEDU (unanimità). Non si pone nessuna questione separata sulla scorta dell'articolo 10 CEDU, da solo o in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU (unanimità). Irricevibile per il resto (unanimità).

Sentenze [Nashiri contro la Polonia](#) (ricorso n. 28761/11) e [Husayn \(Abu Zubaydah\) contro Polonia](#) (ricorso n. 7511/13) del 24 luglio 2014

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU) e diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) da soli o in combinazione con il diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); abolizione della pena di morte (art. 1 del Protocollo n. 6 alla Convenzione); «consegne straordinarie» (extraordinary renditions)

I due ricorrenti hanno sostenuto di essere stati oggetto di una cosiddetta «consegna straordinaria» ad opera della CIA, vale a dire di un arresto e di un trasferimento extragiudiziario verso un luogo di detenzione segreto in Polonia. La Corte ha concluso che la Polonia ha cooperato nella preparazione e nell'attuazione delle operazioni di consegna, di detenzione segreta e d'interrogatorio condotte dalla CIA sul suo territorio e avrebbe dovuto sapere che, permettendo alla CIA di tenere prigionieri i richiedenti sul suo territorio, faceva correre loro un serio rischio di subire trattamenti contrari alla Convenzione. Secondo la Corte, la Polonia non ha rispettato l'obbligo di cui all'articolo 38 CEDU di fornire tutte le agevolazioni necessarie per la conduzione efficace dell'indagine (unanimità). Violazione degli articoli 3 (sotto il profilo sostanziale e procedurale), 5, 8, 13, 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità). Per quanto riguarda il signor Al Nashiri, la Corte ha inoltre concluso che sussiste una violazione degli articoli 2 e 3 CEDU in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 6 alla Convenzione (unanimità).

Sentenza [Mohammadi contro l'Austria](#) del 3 luglio 2014 (ricorso n. 71932/12)

Divieto di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU); diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU); espulsione verso l'Ungheria

Appellandosi agli articoli 3 e 5 CEDU, il ricorrente, un richiedente l'asilo afgano, ha sostenuto che se fosse oggetto di un trasferimento forzato verso l'Ungheria, Paese in cui i richiedenti l'asilo sono sistematicamente detenuti, rischierebbe di essere incarcerato in condizioni spaventose. Ha aggiunto che potrebbe essere trasferito in un Paese terzo, probabilmente la

Serbia (che ha attraversato prima di arrivare in Ungheria), senza che la sua domanda di asilo sia esaminata accuratamente in Ungheria. La Corte, esaminando le censure del ricorrente unicamente in relazione all'articolo 3 CEDU, ha concluso che il pertinente rapporto nazionale sulla situazione dei richiedenti l'asilo in Ungheria, in particolare delle persone espulse sulla base di Dublino II, non individua carenze sistemiche nel regime di asilo ungherese. Nessuna violazione dell'articolo 3 CEDU nell'eventualità di un trasferimento del ricorrente in Ungheria (unanimità). Misura provvisoria (art. 39 del regolamento della Corte), ovvero il non trasferimento del ricorrente in Ungheria, in vigore fino al passaggio in giudicato della sentenza o a una nuova decisione.

Decisione [Lynch e Whelan contro l'Irlanda](#) dell'8 luglio 2014 (ricorso n° 70495/10 e 74565/10)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU); diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); detenzione senza controllo a titolo di condanna a una pena detentiva a vita «interamente punitiva»

I due ricorrenti, condannati all'ergastolo per omicidio, hanno lamentato che la loro detenzione è contraria all'articolo 5 CEDU in assenza di qualsiasi forma di controllo che consenta di verificare se tale misura è ancora giustificata dalla condanna iniziale. In virtù dell'articolo 6 CEDU, hanno sostenuto che il potere di accordare la libertà provvisoria, esercitato dal ministro, indica che la durata della loro detenzione è in realtà fissata dall'esecutivo, a dispetto del loro diritto di essere giudicati da un tribunale indipendente e imparziale. La Corte ha osservato che il processo del signor Lynch e la sua detenzione erano conformi al diritto irlandese; che il nesso di causalità tra la condanna e l'incarcerazione era chiaro e ben circostanziato; che le considerazioni di prevenzione non fanno parte del diritto penale irlandese in linea generale (e tanto più quando si tratta di pronunciare una condanna a vita) e che in merito alle accuse penali rivolte al signor Lynch è stato deliberato nel 1998, il giorno in cui è stato respinto l'appello contro la sua condanna. Censure di una violazione degli articoli 5 e 6 CEDU irricevibili per manifesta mancanza di fondamento (unanimità). Il ricorso del signor Whelan è stato dichiarato irricevibile perché tardivo (unanimità).

Sentenza [Brunet contro la Francia](#) del 18 settembre 2014 (ricorso n. 21010/10)

Diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); divieto dell'abuso di diritto (art. 17 CEDU); iscrizione nel sistema francese di trattamento dei reati constatati (STIC)

Il caso riguarda l'iscrizione del ricorrente nella banca dati STIC, dopo l'archiviazione del procedimento penale avviato contro di lui. Appellandosi agli articoli 6, 8, 13 e 17 CEDU, il ricorrente ha criticato le condizioni del suo fermo di polizia, il fatto che non si sia dato seguito alla sua querela, le conseguenze della sua iscrizione nella banca dati STIC e il mancato ricorso contro la decisione con cui è stata respinta la richiesta di cancellazione dei suoi dati. La Corte ha osservato che nel caso di specie la durata di conservazione della scheda era di vent'anni; che l'autorità di controllo non era tenuta a verificare se fosse pertinente conservare le informazioni del caso nel STIC, data la finalità della banca dati, nonché le fattispecie e le generalità, e che all'epoca dei fatti non era previsto alcun ricorso per la decisione dell'autorità di controllo. La Corte ha concluso che il ricorrente non disponeva di una reale possibilità di chiedere la cancellazione dei dati che lo riguardavano e che, in un caso simile, la durata pre-

vista di 20 anni era praticamente assimilabile, se non a una conservazione indefinita, praticamente alla norma e non a un limite massimo. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità). Nessun esame della censura relativa all'articolo 13 CEDU (unanimità). Censure relative agli articoli 6 et 17 CEDU irricevibili per mancato esaurimento dei rimedi giuridici interni (unanimità).

Sentenza [Hämäläinen contro la Finlandia](#) del 16 luglio 2014 (ricorso n° 37359/09) (Grande Camera)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e diritto al matrimonio (art. 12 CEDU), da soli o in combinazione con il divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); riconoscimento del nuovo genere di una transessuale

Appellandosi all'articolo 8 CEDU, la ricorrente ha contestato il fatto di non potere ottenere il pieno riconoscimento del suo nuovo sesso senza trasformare il suo matrimonio in un'unione domestica registrata. Appellandosi all'articolo 14 CEDU, ha sostenuto che, rifiutando di darle un numero d'identità femminile corrispondente al suo vero sesso, lo Stato la discrimina. La Corte, che ha anche esaminato il ricorso sotto il profilo dell'articolo 12 CEDU, ha ritenuto che l'interessata dispone di una concreta possibilità di modificare tale situazione e che non è sproporzionato porre come condizione preliminare al riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso la trasformazione del matrimonio in unione domestica registrata, dato che quest'ultima rappresenta, a suo avviso, un'opzione ragionevole, che offre alle coppie omosessuali una protezione giuridica praticamente identica a quella del matrimonio. La Corte ha inoltre concluso che la ricorrente non può pretendere di trovarsi nella stessa situazione dei cisessuali. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (quattordici voti contro tre). Nessun esame della causa sotto il profilo dell'articolo 12 CEDU (quattordici voti contro tre). Nessuna violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con gli articoli 8 e 12 CEDU (quattordici voti contro tre).